

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-2707 del 27/05/2021
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 - MODIFICA SOSTANZIALE DITTA: I.R.C. S.P.A. - VIA E.FERMI N. 7 COMUNE DI CORTEMAGGIORE ATTIVITÀ: PRODUZIONE DI PRODOTTI PER L'INDUSTRIA PETROLIFERA ED IMPIANTISTICA
Proposta	n. PDET-AMB-2021-2800 del 27/05/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventisette MAGGIO 2021 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che ha individuato la Provincia quale Autorità Competente ai fini del rilascio/rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'art. 2, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 che individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- La D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- La legge 26 ottobre 1995, n.447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico"
- Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;
- la legge 7 agosto 1990, n.241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale"

Visti:

1. l'AUA adottata ai sensi dell'art. 4 del DPR 59/13, dalla SAC di Arpaie con D.D. N. 4997 del 01/10/2018, per l'attività di produzione di prodotti per l'industria petrolifera ed impiantistica svolta dalla Ditta I.R.C. spa (C.F. 00150030336) presso lo stabilimento sito in Comune di Cortemaggiore (PC), Via E.Fermi n. 7. L'AUA comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs 152/2006;
2. l'istanza presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni della Bassa Val d'Arda e dallo stesso trasmessa a questa Agenzia con nota n. 3757 del 19.3.2019 ed acquisita al prot. Arpaie n. 44190 in pari data, con la quale, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, la ditta I.R.C. spa (C.F. 00150030336) chiedeva la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui sopra. I titoli richiesti con l'istanza di AUA sono i seguenti:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 derivanti dalla modifica sostanziale dello stabilimento;
 - autorizzazione ad uno scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
3. la nota n. 52390 del 09/04/2019 con cui il SAC di Arpaie di Piacenza ha richiesto documentazione integrativa in fase di verifica di correttezza formale;
4. la nota 03/05/20219 del SUAP acquisita al prot. Arpaie n. 70214 del 03/05/2019 con cui è stata trasmessa la documentazione integrativa predisposta dalla ditta;

Considerato che:

- Con nota acquisita agli atti prot. n. 95889 del 18/06/2019 IRETI esprime parere sfavorevole allo scarico in pubblica fognatura;
- In data 29/07/2019 si è tenuta la CDS durante la quale si è chiesto alla Ditta di prevedere soluzioni per evitare scarichi di acque reflue industriali in fognatura (ricorrendo ad esempio a ricircolo e riutilizzo della risorsa idrica), di effettuare approfondimenti sulle superfici interessate e sulla loro possibilità di dilavamento e di richiedere l'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale;
- Con nota agli atti di ARPAE prot. n. 166220 del 28/10/2019 la Ditta ha trasmesso documentazione integrativa con la quale ha comunicato di avere incaricato una Ditta per la progettazione di un impianto per il ricircolo delle acque industriali al fine di evitare lo scarico;
- Con nota agli atti di ARPAE prot. n. 194862 del 19/12/2019 la Ditta ha trasmesso documentazione integrativa con la quale ha chiesto l'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali (due punti di scarico) in corpo idrico superficiale, comunicando di avere razionalizzato gli stoccaggi sulle aree esterne al fine di ridurre la superficie interessata dal dilavamento;
- Con nota prot. n. 14923 del 30/01/2020 questa Agenzia ha richiesto ulteriore documentazione integrativa;
- Con nota prot. n. 26046 del 18/02/2020 il SUAP comunica che la ditta ha avanzato richiesta di proroga per la presentazione delle integrazioni richieste – accordata;
- Con nota del 17/03/2020 il SUAP comunica che la ditta chiede un'ulteriore proroga per la presentazione delle integrazioni richieste – accordata;
- Con nota prot. Arpaie n. 93017 del 30/06/2020 sono acquisite le integrazioni trasmesse dal SUAP come predisposte dalla ditta (nuova scheda A, nuova planimetria e schede tecniche impianti di trattamento), corrispondenti a quanto richiesto, con le quali la Ditta modifica la richiesta di autorizzazione ex art. 124 del D.Lgs.152/2006 richiedendo la stessa per n° 2 scarichi di acque di prima pioggia in corpo idrico superficiale;
- Con nota agli atti di ARPAE prot. n. 65843 del 28/04/2021 la Ditta trasmette documentazione integrativa volontaria con la quale descrive il cronoprogramma degli interventi di realizzazione degli impianti e fornisce chiarimenti in merito alla destinazione d'uso dei piazzali esterni dello stabilimento dichiarando che:
 - sui piazzali vengono stoccate materie prime, semilavorati e prodotti finiti;
 - le materie prime vengono stoccate all'esterno per il periodo strettamente necessario alla loro spedizione e non sono presenti su di esse grassi e/o oli minerali;

- le materie semilavorate restano fuori agli eventi atmosferici per brevi periodi di tempo;
- i prodotti finiti vengono stoccati all'esterno previo imballaggio con polietilene;

Rilevato dall'istruttoria condotta da questo Servizio in relazione all'istanza di AUA per la matrice scarichi:

◦ presso l'insediamento saranno realizzati due punti di scarico di acque reflue di prima pioggia in corpo idrico superficiale e precisamente:

▪ scarico S2 di acque reflue di prima pioggia generate dal dilavamento delle aree scoperte dello stabilimento poste a sud e a est (aventi una superficie di mq. 4514) trattate con un impianto costituito da un pozzetto deviatore delle acque di seconda pioggia, da una vasca di accumulo che funge da desabbiatore e decantatore e da un separatore per i liquidi leggeri con filtro a coalescenza. Tale scarico recapita nel corpo idrico superficiale "fosso di colo stradale" limitrofo all'insediamento;

▪ scarico S4 di acque reflue di prima pioggia generate dal dilavamento delle aree scoperte dello stabilimento poste a nord e a ovest (aventi una superficie di mq. 22600) trattate con un impianto costituito da un pozzetto deviatore delle acque di seconda pioggia, da tre vasche di accumulo che fungono da desabbiatori e decantatori e da un separatore per i liquidi leggeri con filtro a coalescenza. Tale scarico recapita nel corpo idrico superficiale "fosso di colo intubato" che corre all'interno dell'insediamento;

◦ i pozzetti di prelievo fiscale sono ubicati immediatamente a valle dei suddetti impianti di trattamento e sono individuati rispettivamente come "PC S2 pozzetto campionamento prima pioggia scarico S2" e "PC S4 pozzetto campionamento prima pioggia scarico S4" nella "Planimetria della rete fognaria -Tavola 1" del 26/06/2020, allegata alla documentazione integrativa pervenuta in data 30/06/2020;

◦ le acque di seconda pioggia in uscita dai pozzetti deviatori danno origine a due punti di scarico S3 e S5 che recapitano rispettivamente nei corpi idrici superficiali "fosso di colo stradale" limitrofo all'insediamento (S3) e "fosso di colo intubato" che corre all'interno dell'insediamento (S5). Tali scarichi non necessitano di autorizzazione;

◦ le acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici dello stabilimento recapitano separatamente in pubblica fognatura nel punto di scarico S1. Tale scarico non necessita di autorizzazione.

Inoltre, dalle integrazioni volontarie presentate dalla ditta acquisite con prot. n. 65843 del 28/04/2021 emerge che la realizzazione degli impianti di trattamento sotto descritti è soggetta ad una tempistica di realizzazione (cronoprogramma): il primo impianto di trattamento per lo scarico S2 entro gennaio 2022 e il secondo impianto di trattamento per lo scarico S4 entro dicembre 2022;

per la matrice emissioni in atmosfera risulta che:

- che l'istanza prevede la realizzazione di tre nuovi punti di emissione in particolare : E16 derivante dalla cabina di molatura, E17 proveniente da una sabbiatrice ed E18 collegato ad una sabbiatrice esistente precedente condotta in E7. L'Azienda dichiara che le emissioni dello stabilimento sono attive per 240 giorni/anno.
- considerati i sistemi di abbattimento installati alle emissioni E16,E17 ed E18, costituiti da filtri a cartuccia;
- atteso che l'impianto di aspirazione generante E16 , a servizio di 4 macchinari di molatura che possono avere funzionamento anche non contemporaneo, è dotato di un sistema di inverter in grado di modulare in automatico la portata al fine di evitare la diluizione delle emissioni;

Acquisti i seguenti pareri in merito all'istanza:

1. nota prot. n. 116241 del 24.07.2019 - Servizio Territoriale di ARPAE (distretto di Fiorenzuola): parere favorevole con prescrizioni relativamente alle missioni in atmosfera;
2. nota prot. n.47824 del 14.05.2021 (prot. Arpa n. 76493 del 15.05.2019) - Azienda USL di Piacenza: parere favorevole secondo determinate prescrizioni, tra cui si evidenziano le seguenti:
 - per quanto concerne l'impiego del banco aspirante, che venga installato un parete fronte con paratie laterali dedicandolo alla sola lavorazione dei pezzi di dimensioni compatibili, al fine di migliorarne la prestazione fornita in ragione delle operazioni dedicate.
 - l'aria estratta dovrà essere reintegrata con pari portata d'aria naturale, rispettando i parametri microclimatici standard per l'ambiente di lavoro considerato, evitando altresì la formazione di correnti d'aria interferenti, tali da compromettere l'efficienza di captazione e gli stessi parametri

microclimatici.

- La Ditta dovrà inoltre mantenere aggiornate le schede di sicurezza delle materie prime utilizzate a quanto prescritto dal vigente Regolamento REACH/CLP.
3. nota prot. n. 72985 del 10.05.2021 Servizio Territoriale di ARPAE (distretto di Fiorenzuola)- relazione tecnica per la matrice scarichi - parere favorevole con prescrizioni;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ArpaE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DICHIARATO che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

DISPONE

1. **di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta I.R.C. S.P.A. (C. FISC. 00150030336) per l'attività di “produzione di prodotti per l'industria petrolifera ed impiantistica” svolta nello stabilimento sito in via Fermi n° 7 del Comune di Cortemaggiore (PC). La presente autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs 152/2006;
 - autorizzazione allo scarico acque reflue in corpo idrico superficiale ex art. 124 del D.Lgs n. 152/06;
 - per lo scarico delle acque reflue di prima pioggia (S2 e S4) generate dal dilavamento delle aree scoperte dello stabilimento recapitanti in corpo idrico superficiale;*
2. **di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., delle seguenti prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 PANTOGRAFO A TAGLIO VERTICALE

Portata massima 1300 Nm³/h

Durata massima giornaliera 2,5 h/g

Durata massima annua 240 gg/a

Altezza minima 3 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolato 10 mg/Nm³

Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 20 mg/Nm³

Monossido di carbonio 5 mg/Nm³

EMISSIONE N. E2 PANTOGRAFO PER PEZZI TEE

Portata massima 1200 Nm³/h

Durata massima giornaliera 3 h/g

Durata massima annua 240 gg/a

Altezza minima 3,5 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolato 10 mg/Nm³

Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 20 mg/Nm³

Monossido di carbonio 5 mg/Nm³

EMISSIONE N. E3 FORNO A GAS METANO

Portata massima 3000 Nm³/h

Durata massima giornaliera 8 h/g

Durata massima annua 240 gg/a

Altezza minima 7 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolato 5 mg/Nm³

Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 350 mg/Nm³

Ossidi di zolfo (espressi come SO₂) 35 mg/Nm³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E4 FORNO A GAS METANO

Portata massima 3000 Nm³/h

Durata massima giornaliera 8 h/g

Durata massima annua 240 gg/a

Altezza minima 8 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolato 5 mg/Nm³

Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 350 mg/Nm³

Ossidi di zolfo (espressi come SO₂) 35 mg/Nm³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E5 FORNO A GAS METANO

Portata massima 4000 Nm³/h

Durata massima giornaliera 8 h/g

Durata massima annua 240 gg/a

Altezza minima 7 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolato 5 mg/Nm³

Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 350 mg/Nm³

Ossidi di zolfo (espressi come SO₂) 35 mg/Nm³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E6 PANTOGRAFO A TAGLIO ORIZZONTALE

Portata massima 6000 Nm³/h

Durata massima giornaliera 3,5 h/g

Durata massima annua 240 gg/a

Altezza minima 8 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolato 10 mg/Nm³

Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 20 mg/Nm³

Monossido di carbonio 5 mg/Nm³

EMISSIONE N. E7 SABBIATURA/GRANIGLIATURA

Portata massima 6000 Nm³/h

Durata massima giornaliera 8 h/g

Durata massima annua 240 gg/a

Altezza minima 8 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolato 20 mg/Nm³

EMISSIONE N. E8 MOLATURA

Portata massima 22500 Nm³/h

Durata massima giornaliera 8 h/g

Durata massima annua 240 gg/a

Altezza minima 8 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolato 10 mg/Nm³

EMISSIONE N. E9 VERNICIATURA

Portata massima 6000 Nm³/h

Durata massima giornaliera 8 h/g

Durata massima annua 240 gg/a

Altezza minima 8 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (espressi come Ctot) 50 mg/Nm³

EMISSIONE N. E10 FORNO A GAS METANO

Portata massima 15000 Nm³/h

Durata massima giornaliera 8 h/g

Durata massima annua 240 gg/a

Altezza minima 8 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolato 5 mg/Nm³

Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 350 mg/Nm³

Ossidi di zolfo (espressi come SO₂) 35 mg/Nm³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E11 FORNO A GAS METANO

Portata massima 15000 Nm³/h

Durata massima giornaliera 8 h/g

Durata massima annua 240 gg/a

Altezza minima 8 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolato 5 mg/Nm³

Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 350 mg/Nm³

Ossidi di zolfo (espressi come SO₂) 35 mg/Nm³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E12 FORNO A GAS METANO

Portata massima 15000 Nm³/h

Durata massima giornaliera 8 h/g

Durata massima annua 240 gg/a

Altezza minima 8 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolato 5 mg/Nm³

Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 350 mg/Nm³

Ossidi di zolfo (espressi come SO₂) 35 mg/Nm³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E13 MOLATURA

Portata massima 1700 Nm³/h

Durata massima giornaliera 8 h/g

Durata massima annua 240 gg/a

Altezza minima 8 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolato 10 mg/Nm³

EMISSIONE N. E14 SABBIAIATURA

Portata massima 2500 Nm³/h

Durata massima giornaliera 8 h/g

Durata massima annua 240 gg/a

Altezza minima 8 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolato 10 mg/Nm³

EMISSIONE N. E15 SABBIAIATURA

Portata massima 1080 Nm³/h

Durata massima giornaliera 8 h/g

Durata massima annua 240 gg/a

Altezza minima 8 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolato 10 mg/Nm³

EMISSIONE N. E16 MOLATURA

portata 20000 Nm³/h;

durata 8 h/giorno ;

materiale particolato 10 mg/Nm³

EMISSIONE N. E17 SABBIAIATURA

portata 7000 Nm³/h;

durata 4 h/giorno ;

materiale particolato 10 mg/Nm³

EMISSIONE N. E18 SABBIAIATURA

portata 2800 Nm³/h;

durata 4 h/giorno ;

materiale particolato 10 mg/Nm³

- dovranno essere effettuati, per i camini E16, E17 ed E18 , controlli alle emissioni con frequenza almeno annuale, la data, l'orario, i risultati dei suddetti controlli, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ente di controllo e firmate dal responsabile dell'impianto;
 - la data di messa in esercizio delle emissioni dovrà essere comunicata agli Enti competenti con un preavviso di 15 giorni ;
 - i risultati di messa a regime dovranno essere trasmessi agli Enti competenti;
 - per il rispetto dei limiti di emissione occorre fare riferimento al punto 2.3 dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06;
 - i camini di emissione E13, E14 ed E15 dovranno essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente indicato dal metodo U.NI.10169 e raggiungibile in sicurezza, secondo quanto previsto dalla Normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08.;
 - per le emissioni derivanti dai forni a gas metano E3, E4, E10 ed E12 , deve essere eseguito in occasione degli autocontrolli annuali già fissati per le emissioni esistenti, almeno un controllo per ogni impianto atto alla verifica dei limiti fissati dall'autorizzazione, al fine di pervenire ad eventuali aggiornamenti degli stessi;
- a) devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari per prevenire o limitare l'insorgere e il diffondersi di emissioni diffuse;

- b) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione fissati per E3, E4, E5, E10, E11 ed E12, il gestore può non effettuare monitoraggi a dette emissioni essendo utilizzato, come combustibile gas naturale (cd. metano);
- c) i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi;
- d) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
- UNI EN 16911 per la determinazione delle portate;
 - UNI EN 13284 per la determinazione del materiale particellare;
 - UNI CEN/TS 13649 per la determinazione dei Composti organici volatili speciat;
 - UNI EN 14792, ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o UNI 10849 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli ossidi di azoto;
 - UNI EN 15058 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, etc.) per la determinazione del monossido di carbonio;
 - UNI EN 14791, ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o UNI 10393 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli ossidi di zolfo;
 - metodo UNI EN 12619 per la determinazione dei C.O.V.;
- e) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- f) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- g) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate da Arpa di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- h) le eventuali difformità accertate nei monitoraggi di competenza del gestore, devono essere dallo stesso specificatamente comunicate all'autorità competente per il controllo (Arpa) entro 24 ore dall'accertamento;
- i) la frequenza di sostituzione dei filtri, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati su apposito registro, con pagine numerate, bollate a cura di Arpa di Piacenza, firmate dal responsabile dell'impianto e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti;
- j) il gestore deve utilizzare solo prodotti vernicianti pronti all'uso a base acquosa con un contenuto di cosolvente organico non superiore al 20% in peso della fase solvente;
- k) il gestore non deve superare un consumo medio giornaliero di prodotti vernicianti all'acqua pari a 60 kg/giorno, per un'emissione annua massima di COV pari a 1580 kg/anno. Il consumo medio giornaliero va calcolato sulla base dei giorni di effettivo utilizzo di tali prodotti, desumibili dal registro di cui al seguente punto l);
- l) i consumi giornalieri di prodotti vernicianti devono essere annotati su un apposito registro con pagine numerate, bollate da Arpa di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti;
- m) entro il 28 febbraio di ogni anno deve essere predisposta una relazione annua sui consumi delle materie prime contenenti COV e sui rifiuti prodotti contenenti COV ed evidenziante una stima dell'emissione annua totale di COV dell'intero stabilimento; tale relazione deve essere tenuta a disposizione degli Organi di controllo competenti;
- n) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime delle nuove emissioni E16, E17 ed E18 non può superare i due mesi;
- o) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio ad Arpa di Piacenza ed al Comune di Cortemaggiore con un preavviso di almeno 15 giorni;
- p) entro trenta giorni dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, il gestore dovrà comunicare ad Arpa di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno tre controlli delle emissioni effettuati in giorni diversi in un periodo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;

3. di fare salvo che:

- il gestore deve mantenere costantemente aggiornate le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati ai sensi del regolamento REACH/CLP;
- resta fermo l'impegno assunto dal gestore riguardante la trasmissione delle verifiche periodiche di qualità dell'aria all'interno dell'ambiente di lavoro;

4. di impartire per lo scarico S2 di acque reflue di prima pioggia S2 e S4, aventi recapito rispettivamente nei corpi idrici superficiali "fosso di colo stradale" e "fosso di colo intubato" le seguenti prescrizioni:

a) entrambi gli scarichi dovranno rispettare nei rispettivi pozzetti di prelievo fiscale (come indicati in premessa) i limiti di cui alla tab. 3, all. n. 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 s.m.i. per i seguenti parametri: Solidi Sospesi Totali, C.O.D. e Idrocarburi Totali;

b) i pozzetti di prelievo fiscale dovranno essere in ogni momento accessibili ed attrezzati per consentire un agevole e corretto campionamento da parte dell'Autorità competente;

c) l'immissione degli scarichi nei corpi idrici recettori non dovrà creare nei medesimi condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso. A tale proposito dovrà essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza dei tratti di restituzione

d) dovrà essere prevista la rimozione periodica dei fanghi e delle morchie oleose in esubero, dagli impianti di trattamento, con conferimento degli stessi presso centro di trattamento autorizzato; copia delle ricevute degli avvenuti smaltimenti dovranno essere tenute a disposizione dell'autorità di controllo;

e) nel caso si verifichino imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento dei sistemi di trattamento o avaria alle condotte fognarie dello stabilimento, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) al Comune di Cortemaggiore e all'ARPAE, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;

f) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Cortemaggiore e all'ARPAE ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione degli impianti di trattamento rispetto a quanto agli atti;

5. di fare salvo:

- che i fanghi, le morchie oleose e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia del sistema di trattamento e/o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- quanto previsto dal regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;
- il Gestore del Servizio Idrico Integrato può riservarsi il diritto di modificare in tutto o in parte o di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti per necessità di servizio del gestore medesimo o nuove acquisizioni tecnico normative; tali modificazioni saranno portate a conoscenza della ditta ed alla stessa verrà concesso un congruo termine temporale per l'adeguamento;
- ai sensi dell'art. 128 comma 2 del D.Lgs. 152/06 i tecnici del Gestore del Servizio Idrico Integrato sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura mediante sopralluoghi e ispezioni all'interno dell'insediamento;
- così come già richiesto dal AUSL nel proprio parere n. 111305 del 16.12.2017, le cappe dei laboratori rispettino quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e dalla norma UNI EN 14175 e l'emissione E19 non sia causa di disturbo e nocumento per il vicinato;

6. di dare atto che:

- ❖ il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. per il rilascio del titolo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ❖ il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.;
- ❖ sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- ❖ sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- ❖ resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- ❖ l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R. 59/2013;
- ❖ l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- ❖ ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP.

Si rende noto che:

- ❖ la responsabile del procedimento è la Dirigente dott.ssa Adalgisa Torselli del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- ❖ il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ❖ ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpae;

il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpae.

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente

Dott.a Adalgisa Torselli

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.